



**COMUNE DI TERNI
DIREZIONE WELFARE**

Piazza San Francesco 14
05100 Terni
Tel. +39 0744.549.375

donatella.accardo@comune.terni.it
comune.terni@postacert.umbria.it



COMUNE DI TERNI
L.R. 28.11.2003 n. 23 e s.m.i., ART. 30
BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (ERS) PUBBLICA

1) ALLOGGI DA ASSEGNARE

- n. 70 di nuova costruzione e/o di recupero ubicati in Terni (come da nota ATER prot. 0153946 del 26/09/2023);
- di cui n. 10 riservati alle categorie di cui al successivo art. 4 del presente Bando, come da nota prot. n. 175148 del 27/10/2023 a firma dell'Assessore Dott. Giovanni Maggi;
- Alloggi che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della graduatoria di cui al presente Bando, incluse quelle eventualmente riservate e non assegnate del bando emergenza abitativa di cui alla DGC n. 71 del 16/8/2023.

2) NUCLEO FAMILIARE AVENTE DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE

Il nucleo familiare avente diritto all'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica è la famiglia come risultante dai registri dell'anagrafe comunale.

I coniugi non legalmente separati, anche se residenti in abitazioni diverse, sono considerati appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Si considerano legalmente separati i coniugi per i quali la separazione sia comprovata da provvedimento di omologa o con annotazione sui registri di stato civile, secondo le procedure stabilite dalle normative vigenti, aventi data anteriore a quella della pubblicazione del bando.

Non si considera incluso nel nucleo familiare il coniuge residente all'estero anche se non legalmente separato.

3) REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

Gli aspiranti all'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS) pubblica devono essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 3 del Regolamento regionale n. 5 del 2 dicembre 2022, alla data di pubblicazione indicata in calce al presente bando, nonché alla data dell'eventuale assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto come stabilito all'art. 29, comma 2, della L.R. 23/03 e s.m.i.

In particolare il beneficiario richiedente deve possedere:

1. uno dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1 della L.R. 23/03, ovvero:

a) cittadinanza italiana;

- b) cittadinanza di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del *decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30* (Attuazione della *direttiva 2004/38/CE* relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
- c) titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del *decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3* (Attuazione della *direttiva 2003/109/CE* relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
- d) titolarità dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del *decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251* (Attuazione della *direttiva 2004/83/CE* recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
- e) titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'*articolo 40, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286* (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

2. I requisiti di cui all'art. 20, comma 2 della L.R. 23/03, ad esclusione della lettera a), ovvero:

- b) condizione economica del nucleo familiare da accertarsi sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, riferita al dato complessivo del nucleo familiare che non deve essere superiore ad € 12.000,00 (art. 3, comma 3, del Regolamento regionale n. 5/2022);

Ai fini dell'accertamento del presente requisito i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea con residenza fiscale in un Paese diverso dall'Italia, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 251/2007, devono presentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)*) e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*), la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora risulti provata l'impossibilità di acquisire detta documentazione nel Paese di origine o di provenienza tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari;

- c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis o 380 del codice di procedura penale, dall'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (*Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*), nonché per i reati di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione.

3. Gli ulteriori requisiti di cui all'art. 20 bis della L.R. 23/03, ovvero:

- a) non essere titolari, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento, di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o scioglimento degli effetti civili del matrimonio ovvero, prima di detta assegnazione, non è comunque nella disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina*

delle convivenze). Ai fini dell'accertamento del presente requisito si applicano altresì le disposizioni contenute all'art. 4 del Regolamento regionale n. 5/2022;

- b) non essere stati assegnatari in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti o contributi pubblici di edilizia agevolata o per l'acquisto dell'abitazione, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
- c) non aver ricevuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERS per cui, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza dall'assegnazione ovvero è stato disposto l'annullamento del provvedimento di assegnazione.

4. I requisiti di cui all'art. 29, comma 1, della L.R. 23/03, ovvero:

- a) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel territorio del comune che emana il bando o nel territorio della Zona sociale che emana il bando tramite il comune capofila, a condizione che le stesse sussistano nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi.

Ai fini dell'accertamento del presente requisito si applicano altresì le disposizioni contenute all'art. 3, comma 5 del Regolamento regionale n. 5/2022;

- b) assenza di altri procedimenti in corso per l'assegnazione di alloggi presso altri Comuni del territorio regionale;
- c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, per i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di gioco d'azzardo di cui agli articoli 718 e 720 del codice penale, di detenzione e/o porto abusivo di armi di cui agli articoli 697 e 699 del codice penale e di traffico di armi di cui all'articolo 695 del codice penale;
- d) capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, riferita al dato complessivo del nucleo familiare che non deve essere superiore ad € 12.000,00 (art. 3, comma 3, del Regolamento regionale n. 5/2022);
- d-ter) assenza di occupazioni senza titolo di alloggi di ERS pubblica nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

I requisiti di cui all'art. 29, comma 3 della L.R. 23/03, devono essere posseduti da ciascun componente il nucleo familiare compreso il richiedente.

4) RISERVA DI ALLOGGI A FAVORE DEI GIOVANI NUCLEI FAMILIARI E FAMIGLIE MONOPARENTALI

E' stabilita, ai sensi dell'art. 29-ter della L.R. 23/03 e s.m.i., una riserva (*fino all'8% degli alloggi da assegnare*) pari a n. 5 alloggi da assegnare a favore dei nuclei familiari di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), con priorità per quelli con figli minori a carico, di età non superiore a quattro anni ed in ragione del loro numero.

E' stabilita, altresì, una riserva (*fino all'8% degli alloggi da assegnare*) pari a n. 5 alloggi da assegnare a favore dei nuclei familiari costituiti da un unico genitore, con uno o più figli a carico.

5) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al Bando E.R.S., comprensiva dell'allegato privacy, deve essere presentata per via telematica inserendo i dati richiesti nell'apposita PROCEDURA DI ISTANZA ON LINE, resa disponibile nel Sito Web del Comune di Terni (www.comune.terni.it) nella sezione “*servizi online per il cittadino*”, sulla base del modello predisposto dalla Regione Umbria.

Per accedere alla procedura di presentazione istanza on line è necessario l'accredito mediante il Sistema di Identità Digitale denominato SPID o carta di identità elettronica CIE oppure compilando la delega prevista dal programma, nel qual caso lo SPID o la CIE utilizzate per l'accredito sarà quello del delegato.

Il riconoscimento digitale – effettuato mediante uno dei predetti sistemi – dovrà essere eseguito esclusivamente dal soggetto richiedente o dal suo delegato.

Il richiedente deve dichiarare, **consapevole delle sanzioni amministrative (art. 75) e penali (art. 76)** disciplinate dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, cui può andare incontro **in caso di dichiarazioni false o mendaci**, ed in tal senso ammonito, **ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. 445/2000**, il possesso dei requisiti previsti.

La domanda di partecipazione, presentata mediante l'utilizzo dell'apposita procedura on line, prevede l'acquisto di una marca da bollo di € 16,00 - i cui estremi (N. marca e data di emissione) dovranno essere inseriti nell'apposito spazio previsto dalla procedura informatica.

Completata la compilazione della domanda e il caricamento della documentazione necessaria, la domanda viene generata dal sistema che provvede anche all'invio dell'istanza al Protocollo dell'Ente;

Il protocollo comunale, a fronte dell'acquisizione del documento, rilascia apposita ricevuta con indicato il n. di protocollo attribuito all'istanza, per cui **tale ricevuta deve essere conservata dal richiedente**;

La domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla documentazione richiesta dal programma attraverso gli appositi link per il caricamento dei file;

Nel caso si sia optato per la compilazione tramite l'ausilio di un delegato, va caricato anche il documento di identità di quest'ultimo.

Per la presentazione della domanda, il nucleo richiedente deve essere in possesso dell'attestazione ISEE anno 2023.

Inoltre, in considerazione del fatto che la graduatoria rimarrà in vigore per due anni dalla pubblicazione, il nucleo richiedente dovrà rinnovare l'attestazione ISEE sia nel 2024 che nel 2025.

La domanda potrà essere presentata dal giorno 30 ottobre 2023 dalle ore 12.00 e dovrà pervenire al protocollo del Comune di Terni entro il termine perentorio del 29 dicembre 2023.

6) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Concluso il periodo utile all'invio delle domande, i dati informatici contenuti nelle autocertificazioni rilasciate dai cittadini, verranno importati nel programma informatico della Regione Umbria per l'attribuzione dei punteggi richiesti e la formulazione della Graduatoria Provvisoria degli ammessi oltre che l'elenco degli esclusi.



La graduatoria provvisoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi saranno pubblicate all'Albo Pretorio on line e sulla pagina istituzionale del Comune dedicata al Bando ERS, in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy, per 15 giorni, così come previsto dall'art. 3, comma 6 del Regolamento Comunale attuativo della L.R. 23/2003 ss.mm.ii., approvato con DCC n. 122/2018;

Il codice identificativo assegnato a ciascun utente è rappresentato dal numero di protocollo indicato nella ricevuta rilasciata all'utente una volta inserita ed inviata la domanda online.

L'ufficio competente non invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti;

Entro il periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria, i cittadini che hanno partecipato al Bando, possono presentare alla Direzione Welfare del Comune di Terni richieste di riammissione in graduatoria o di rettifica del punteggio.

L'ufficio di E.R.S. esamina le istanze pervenute e ne dispone l'accoglimento o il rigetto.

Qualora l'ufficio, nel corso degli accertamenti per l'accoglimento / rigetto delle istanze di regolarizzazione/riesame, ed in qualunque momento, verifichi la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, dispone l'esclusione della domanda di partecipazione al Bando Assegnazione alloggi di E.R.S. ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 con inoltro delle dichiarazioni mendaci alla Procura della Repubblica.

All'esito delle suddette verifiche, l'ufficio di E.R.S. apporta le modifiche alla Graduatoria Provvisoria aggiornando il programma informatico regionale e formula la Graduatoria Definitiva e l'elenco degli Esclusi, che vengono pubblicati all'albo pretorio on line del Comune per 30 gg. consecutivi, ai sensi della normativa vigente.

La pubblicazione equivale a notifica agli interessati.

Nella Graduatoria Definitiva gli aspiranti assegnatari vengono inseriti in ordine decrescente di punteggio e, a parità di punteggio, in ordine crescente di valore ISEE ma senza indicazione dei dati personali.

I cittadini interessati **potranno verificare l'esito della propria domanda tramite il numero di protocollo assegnato a ciascuna istanza, riportato nella ricevuta rilasciata al momento dell'invio della domanda.**

In ogni caso la graduatoria definitiva, ai sensi del comma 6 dell'art. 30 della L.R. n. 23/03 e s.m.i., sarà approvata entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di scadenza del presente Bando e rimarrà in vigore per due anni dalla data della sua approvazione.

7) ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Le modalità e le procedure per la scelta dell'alloggio da parte del nucleo familiare assegnatario, la relativa consegna, l'eventuale rinuncia e i termini per l'occupazione sono stabilite nel Regolamento comunale.

8) CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione dovuto dagli assegnatari, commisurato al valore degli immobili e alla capacità economica dei nuclei familiari, è determinato sulla base delle modalità stabilite dall'art. 44 della L.R. 23/03 e s.m.i. e dal Regolamento regionale n. 7/2019.

Per quanto non disciplinato nel presente Bando si rinvia alle disposizioni di cui al Titolo IV della legge regionale 28.11.2003 n.23 e s.m.i. e al Regolamento regionale n. 5 del 02.12.2022.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Umbria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi di legge.

Terni, 30 ottobre 2023

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Donatella Accardo